

COMUNE DI FONNI

Provincia di Nuoro

Ordinanze del Sindaco

N. 54 DEL 21-09-2013

Oggetto: Ordinanza sequestro cautelativo allevamento segnalazione insorgenza febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) DITTA GREGU TONINO

Prot. n.5936 / del 21/09/2013

Vista la segnalazione del servizio Veterinario dell'ASL N. 3 di Nuoro acquisita al protocollo generale in data **04/09/2013** - n. **5470** – ed. il compiuto allegato n. 2 ottenuto al n. **5767 / 17.09.2013** - con la quale veniva segnalato che nell'allevamento sito in Località **"TALETHO"** – con il codice aziendale **IT 24 NU 052** – Agro Comune di Fonni di proprietà del/la/dei Sig./ra/Sigg. **GREGU TONINO** - Nato/a a **FONNI** il **22/03/1966** residente/i a **Fonni** in **VIA GENNARGENTU** è stato formulato un sospetto di Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue) in capi **ovini 10** con sintomi;

Visto Il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 320/08.02.1954:

Visti la Legge 2 Giugno 1988, n. 218 e sue m.e.i.; il D.L.vo n. 112/31.03.1998, il D.L.vo n. 196/22.05.1999; Il Reg. CE n. 999/22.05.2001 e successive modificazioni; il Reg. CE n. 1069/2009; la decisione 003/218/CE del 27 Marzo 2003; il T.U. degli Enti Locali n. 267/2000; il D.L.vo n. 225/09.07.2003;

Ritenuto necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia

ORDINA


Il sequestro cautelativo dell'azienda ed impartisce al/la/ai Sig./Sigg./ra **GREGU TONINO** di cui in premessa e a chi di competenza:

- 1.1 - Censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo;
- 1.2 L'aggiornamento settimanale del censimento di cui al punto 1.1, tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo di sospetto;
- 1.3 Censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
- 1.4 Sia attivata un'indagine epidemiologica in collaborazione con il proprietario degli animali;
- 1.5 Divieto di spostare dall'azienda gli animali censiti ed animali di altra specie senza l'autorizzazione del Veterinario Competente,
- 1.6 Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura;
- 1.7 Trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, in particolare nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con sostanze insetticide autorizzate e la frequenza stabilita dal personale sanitario;
- 1.8 Divieto di introdurre in azienda da altri allevamenti animali di tutte le specie recettive;
- 1.9 Divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario;
- 1.10 Divieto di trasportare fuori dall'azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie od oggetti atti alla propagazione della malattia;
- 1.11 Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani;
- 1.12 Distruzione degli animali morti nel rispetto delle norme vigenti;
- 2 Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia escluso;
- 3 **Fatte salve le maggiori pene previste dal C.P.** per l'inosservanza della presente e diffusione epidemie, **le infrazioni alla presente ordinanza** per chi diffonde malattie infettive degli animali

sono punite ai sensi della l. 218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art. 264 del T.U.L.L.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, **con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,45 a € 2.582,27;**

- 4 Fuori dai casi di cui al precedente punto 3, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954, N. 320, sono soggetti a **sanzione amministrativa da € 1.549,37 a € 9.296,22.**
- 5 Copia della presente dovrà notificarsi al / alla titolare, pubblicarsi all'albo comunale, trasmettersi al Servizio della Sanità Animale – Via L. Da Vinci 08100 Nuoro, Alla locale stazione Carabinieri, consegnarsi al Veterinario Competente per territorio, inoltrarsi nel rispetto delle prescrizioni vigenti a tutti gli Enti competenti per territorio e materia sanità animale (UU.SS.LL. della Sardegna, Ass.to Regionale della Sanità, Ministero della Sanità, Prefettura, N.A.S., Corpo di Vigilanza ambiente, Comuni U.S.L. n. 3 e limitrofi non compresi) .
- 6 Il servizio Veterinario, La Forza Pubblica, gli Agenti di Polizia Municipale ed uffici e servizi comunali, per quanto di competenza, sono incaricati di rispettare far rispettare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 21/09/2013.
at/



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto viene pubblicato mediante affissione